



ANFFAS[®] **Onlus**
dal 1958 la persona al centro
SEDE NAZIONALE

Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Via Casilina 3/T – 00182 Roma

www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net

Tel. 06.3611524 – 06.3212391 – Fax. 06.3212383

PROPOSTE ANFFAS PER EMENDAMENTI PER A.S. 1766
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Sommario

Presentazione	3
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici).....	4
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)	7
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)	9
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)	14
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)	18
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19).....	20
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)	23
Art. 43 (Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)	26
Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)	29
Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari).....	29
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)	35
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)	36
Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).....	40
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)	42

Presentazione

Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), intende sottoporre alcune osservazioni e proposte di emendamenti per il disegno di legge in esame, sulla scorta dell'esperienza ultrasessantennale maturata in tema di disabilità e politiche sociali ed in rappresentanza delle oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie che quotidianamente si interfacciano con le realtà Anffas presenti su tutto il territorio nazionale.


A ciò si aggiunga che Anffas fornisce servizi per persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo su tutto il territorio nazionale sia domiciliari e di supporto scolastico sia in oltre 1.000 luoghi tra centri diurni, centri residenziali e luoghi di aggregazione su cui il "CURA Italia" solo in parte è intervenuto, per esempio disponendo giustamente la sospensione di tutti i centri diurni, ma non chiarendo in maniera esplicita che tra questi rientrano anche gli ambulatori di riabilitazione estensiva e tutti i progetti sperimentali per l'autismo svolti in ambulatorio o a domicilio; in altre parti non è per nulla intervenuto, per esempio non prevedendo alcun intervento di fornitura di dispositivi di protezione individuale per le strutture residenziali, che invece devono essere equiparate, in questa emergenza, di fatto, a veri e propri presidi ospedalieri.

Infine, si è anche cercato di rendere più snella e più organica la materia delle agevolazioni lavorative per le persone con disabilità o per chi le assiste (genitori e non), nonché quelle per gli enti del terzo settore che operano, come Anffas, con dirette interlocuzioni, in prima linea, con le persone con disabilità e loro famiglie.

Pertanto si è pensato di costruire un documento che riportasse su una colonna di sinistra il testo ufficiale del Decreto Legge da convertire ed a destra le proposte di emendamento con specifiche motivazioni per ciascuna di esse. In tale lavoro si è anche avuto cura di indicare quelle che già risultano identiche rispetto a quelle avanzate dal Forum Nazionale del Terzo Settore e/o dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), cui comunque Anffas aderisce, per facilitare il lavoro di lettura e di sintesi dei parlamentari.

Roma, 25 marzo 2020

Roberto Speciale
Presidente Nazionale Anffas Onlus



Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.</p>	
<p>2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6</p>	
<p>3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.</p>	

<p>4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.</p>	
<p>5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.</p>	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DEL FORUM TERZO SETTORE</p> <p>5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria e secondo livello di protezione ai medici e agli operatori dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite.</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Occorre alzare il livello di sicurezza non solo negli ospedali, ma anche in tutti quei servizi dove gli operatori, compresi i volontari, sono a diretto contatto con persone (specie con disabilità o anziani non autosufficienti, semmai con coesistenti patologie. Infatti in tali tipologie di servizi è acclarato che il rischio di contagio in assenza di idonei dispositivi forniti preventivamente è esponenziale, con particolare riguardo alle strutture residenziali.</p> <p>N.B. Occorrerebbe altresì fare chiarezza rispetto alle modalità di fornitura, non lasciando la norma generica.</p>

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.</p>	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DEL TERZO SETTORE</p> <p>1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.</p>

	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>In atto la norma fa riferimento alle mascherine il cui uso è disciplinato nell'art. 34 comma 3 del d.l. n. 9/2020, che però si occupa solo di operatori sanitari. E' meglio precisare che tale norma è per la generalità dei lavoratori e volontari.</p>
<p>2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>	
	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DEL FORUM TERZO SETTORE</p> <p>DA AGGIUNGERE IL SEGUENTE COMMA</p> <p>3. È obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. I tamponi vengono forniti dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.</p>

	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Occorre evitare in tutti i modi il diffondersi del contagio in tali tipologie di strutture essendo le persone ivi ricoverate quelle a maggiore rischio di contagio e di letalità, nonché proteggere gli operatori senza i quali a tali persone verrebbero meno i necessari supporti vitali, individuando per tempo fonti di contagio onde poter effettuare isolamenti preventivi dei contagiati, anche asintomatici</p>
--	--

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p>	

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. E' fatta salva per i datori di lavoro la facoltà di presentare la domanda anche senza che siano trascorsi i tre giorni previsti per l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, fermo restando che la suddetta procedura deve comunque perfezionarsi alla scadenza dei tre giorni dalla comunicazione preventiva.

	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Occorre precisare che si possono stringere i tempi di riconoscimento dell'integrazione salariale, facendo comunque presentare la domanda, che consoliderà i suoi effetti allo scadere del terzo giorno, senza far venire meno comunque la prevista procedura telematica di informazione, consultazione ed esame congiunto.</p>
<p>3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>	
<p>4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>	

<p>5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p>	
<p>6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.</p>	
<p>8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai</p>	

<p>lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>	
<p>9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>	
<p>10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p>	
<p>2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al</p>	

<p>presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p>	
<p>3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p>	
<p>4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p>	

<p>5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p>	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DEL FORUM TERZO SETTORE</p> <p>5 Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati nei centri di cui all'articolo 47 del presente decreto.</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>I genitori di persone con disabilità, con o senza gravità, sono assolutamente necessitati a rimanere a casa in questo periodo in cui i loro figli non hanno alcun servizio e pertanto la connotazione di gravità o meno dei figli e la tipologia di struttura rappresentano un'ingiusta ed illogica limitazione per questa platea di genitori.</p>
<p>6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di</p>	

contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.	
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.	
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.	
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.	
10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento	

del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.	
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.	
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.	

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DEL FORUM TERZO SETTORE</p> <p>1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. L'estensione del primo periodo si applica anche ai lavoratori con disabilità di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>

	MOTIVAZIONE Visto che ci sono stati molti dubbi interpretativi in questi giorni è meglio chiarire che tra coloro che fruiscono delle agevolazioni lavorative rientrano anche i lavoratori con disabilità, come da orientamento in tal senso fornito dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.	
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.	

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p>	<p>1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 7 e 8. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p>

	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene valido il rinvio al comma 5 dell'articolo 23 solo se questi è modificato nel senso sopra proposto per le medesime ragioni ivi previste.</p> <p>Occorre anche fare un richiamo espresso al comma 8 dell'articolo 23, che prevede il bonus baby sitting di 600 euro, evitando quindi di ingenerare l'errata convinzione che ai dipendenti pubblici non spetti il bonus da 600 euro, ma solo quello di 1.000, se appartenenti alle forze dell'ordine e al personale sanitario in prima linea per l'emergenza COVID-19.</p>
<p>2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</p>	
<p>3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	

<p>4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.</p>	
<p>5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	
<p>6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma</p>	

sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.	
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.	

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p>	
<p>2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative</p>	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DELLA FISH</p> <p>2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero</p>

terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

MOTIVAZIONE

Bisogna semplificare in questo periodo di emergenza i requisiti di accesso ai benefici. Pertanto, l'agevolazione va riconosciuta tout court alle persone con disabilità grave (che in genere necessitano di un accompagnatore per recarsi al luogo di lavoro) e alle persone con disabilità non grave, che però abbiano la condizione di rischio rappresentata dalla norma. A tal proposito, però si vuole altresì semplificare il sistema di accertamento della condizione di rischio, ben potendola certificare il medico di base che conosce la storia clinica della persona con disabilità, senza che questa abbia a patire le inevitabili difficoltà nel procurarsi specifiche ed ulteriori certificazioni. Sul punto anche l'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pronunciato un conforme orientamento.

<p>3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.</p>	
<p>4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>	
<p>5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.</p>	
<p>6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>	

<p>7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	
---	--

Art. 43 (Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.</p>	<p>PROPOSTA IDENTICA A QUELLA DEL FORUM TERZO SETTORE</p> <p>1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese e agli enti del terzo settore, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.</p>

	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Considerato che vi sono diversi enti del terzo settore che sono operativi nel contrasto al COVID 19, si ritiene necessario precisare che anch'essi siano destinatari della misura.</p>
	<p style="text-align: center;">DA AGGIUNGERE IL SEGUENTE COMMA</p> <p>2. Fermo restante quanto previsto dagli articoli 5, comma 5, e 16 del presente decreto, l'accesso all'erogazione del previsto finanziamento è garantito in via prioritaria agli enti di terzo settore che gestiscono servizi in favore di persone con disabilità, anziane e/o non autosufficienti</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>L'assistenza a tale tipologia di utenza (che necessita un più stretto contatto interpersonale ed una elevata necessità di protezione da contagio) anche per l'approvvigionamento di detti dispositivi, comporta un notevole impegno economico. Gli enti del Terzo Settore, spesso agendo in regime di finanza derivata, non dispongono delle risorse necessarie ed aggiuntive per farvi fronte, diversamente dalle altre tipologie di imprese che possono provvedervi anche con altre modalità.</p>
<p>2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per</p>	

<p>l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.</p>	
<p>3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

DA SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE UNICO ARTICOLO

(NEI CONTENUTI SIMILI ALLE PROPOSTE FATTE DAL FORUM DEL TERZO SETTORE PER I DUE ARTICOLI MA QUI PENSATA IN UN UNICO ARTICOLO)

Strutture e servizi a carattere semiresidenziale e ambulatoriale per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

TESTO RIELABORATO DEGLI ARTICOLI 47 E 48

MOTIVAZIONE

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-

Occorre considerare che la riabilitazione estensiva è un'attività non urgente nel bilancio degli interessi oggi in gioco. Tra l'altro tale attività necessita di un contatto diretto con la persona con disabilità. Diversamente per chi ha veramente necessità di un intervento ad alta intensità, incluso quello sanitario, ma non solo, non deve per nulla essere negata.

occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad esse similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al DPCM 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.

2. Gli Enti Locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'Istituto Superiore della Sanità.

3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, nonché di quelle disposte con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restante quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3

È indispensabile individuare come destinatari degli interventi per priorità di legge, al di là delle altre priorità individuate sui

<p>le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettuale relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.</p>	<p>territori, le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale</p>
<p>5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione Civile e/o delle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>Occorre garantire che l'attività sia svolta in sicurezza per gli operatori e per gli utenti</p>
<p>6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e</p>	<p>Come si evince dalla Relazione Illustrativa l'obiettivo della presente norma è quello di garantire anche dopo la fine dell'emergenza la sostenibilità delle attività e servizi precedentemente prestati, il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi in atto, nonché la almeno parziale copertura dei maggiori costi derivanti dall'emergenza stessa (per es. sanificazione dei luoghi di lavoro). Tale formulazione dell'articolo, nei commi 6 e 7, oltre a renderlo coerente con le finalità sopra dichiarate, serve anche ad incentivare, riconoscendo una remunerazione aggiuntiva, anche quei servizi</p>

<p>gli standards strutturali, organizzativi e tecnologici , nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restante quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.</p>	<p>riconvertiti di primaria importanza per le persone beneficiarie e per le loro famiglie.</p>
<p>7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.</p>	
<p>8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei</p>	<p>Occorre precisare che si può avanzare domanda di integrazione salariale e che solo quando si è certi di essere stati pagati dalle pubbliche amministrazioni si decade dal beneficio, anche con restituzione di quanto già eventualmente l'Inps ha erogato agli enti gestori o al lavoratore.</p>

<p>provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.</p>	<p>Inoltre occorre evitare che un ente gestore che abbia più servizi, tra cui un centro diurno, sol perché veda riconosciuto il pagamento di cui al comma 2, non possa tutelare tutti gli altri suoi dipendenti che erogano altri servizi (per es. servizio di taxi sociale) sospesi o ridotti per l'emergenza.</p>
<p>9. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, avente certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.</p>	<p>Occorre garantire anche ai lavoratori pubblici tale agevolazione e precisare che si applica sia ai genitori di persone con disabilità grave sia a chi non sia stata riconosciuta anche la connotazione di gravità (come del resto già la norma lascia intendere quando parla in generale di "disabilità")</p>

<p>10. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVI-19.</p>	<p>Le persone con disabilità, specie quelle intellettive e del neurosviluppo o nello spettro autistico, mal sopportano l'assoluta permanenza nelle mura domestica, in quanto normalmente abituate a scaricare le proprie ansie e tensioni e connessi comportamenti psicotici attraverso attività all'esterno o passeggiate in auto. La restrizione di tale possibilità sta comportando enorme aggravio nella gestione di tale complesse situazioni, spesso con l'unica soluzione alternativa del ricorso a dannose forme di sedazione.</p> <p>La previsione di apposita prescrizione/certificazione sanitaria e la richiesta di assunzione di responsabilità da parte dell'accompagnare contemperano entrambe le esigenze di non privare tali persone di tale indispensabile ed indifferibile supporto con quello della garanzia della tutela della salute pubblica e delle altrui persone.</p>
---	---

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali</p>	<p>1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed</p>

<p>ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>	<p>ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 31 maggio 2020.</p> <p>MOTIVAZIONE Al momento serve liquidità per tutti i datori di lavoro, lavoratori autonomi, ecc.. (anche solo per coprire le maggiori spese di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione individuale)</p>
--	---

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p>	

<p>2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.</p>	<p>2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Agli enti del terzo settore le sospensioni si applicano senza il limite dei 2 milioni di ricavi o compensi</p>
<p>3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la</p>	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Gli Enti del terzo settore operano in larghissima parte in regime di finanza derivata con tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni medio/alti. Pertanto, ai fini garantire il mantenimento degli equilibri economici-finanziari e di cassa è opportuno operare per questa particolare tipologia di enti all’eliminazione del tetto previsto per le altre tipologie di imprese.</p>

sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.	
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.	
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.	
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.	
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel	

periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro</p>	<p>1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Per gli enti del terzo settore tale detrazione è elevata al 40%, per un importo non superiore a 50.000 euro.</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Gli Enti del terzo settore già fruiscono del beneficio previsto dal comma1, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice del Terzo Settore. Per tale motivo appare opportuno mantenere la condizione di miglior favore per tale tipologia di enti, innalzando sia l'aliquota del benefici oche il relativo tetto.</p>

<p>2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p>	
<p>3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.</p>	
<p>4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

TESTO	EMENDAMENTO
<p>1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.</p>	
<p>2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale</p>	

<p>modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.</p>	
<p>3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.</p>	
<p>4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.</p>	<p>4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute a distanza possono riunirsi con modalità audio/video e il voto può essere espresso in via telematica, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>A differenza degli organi elettivi pubblici, agli enti privati si dovrebbe dare la possibilità, stante anche la difficoltà di reperire nuova strumentazione in questo periodo, di procedere anche con la audioconferenza, garantendo nel contempo l'espressione del voto in via telematica.</p>

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.